

Controversie tra operatori di comunicazione elettronica e attività sanzionatoria

L'Autorità nel corso del 2015 si è dotata di un nuovo Regolamento per la risoluzione delle controversie tra operatori (delibera n. 226/15/CONS) che modifica quello precedente, risalente al 2008³, rendendolo conforme alle revisioni apportate dal contesto normativo comunitario, dalle legislazioni nazionali di settore, dalla delibera n. 622/11/CONS e tenuto conto delle prassi consolidate nei sette anni di applicazione del precedente regolamento.

Tra i nuovi e significativi elementi introdotti rileva, in particolare, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione. Alla competenza dell'Autorità sono, infatti, demandate anche le controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e soggetti che dispongono di infrastrutture di posa di reti in fibra ottica. Si è, inoltre, prestata particolare attenzione alla fase cautelare del procedimento controversiale, con riferimento ad alcuni aspetti procedurali e prevedendo, in casi di estrema gravità e urgenza a tutela dei diritti dell'utenza finale, la possibilità di adozione di un provvedimento d'urgenza. Inoltre, in caso di improcedibilità, quando la stessa controversia è sottoposta al Giudice ordinario, ai sensi del nuovo Regolamento, l'Autorità può comunque adottare un provvedimento di carattere generale che fornisce indicazioni sulla questione affrontata nel corso della lite. Tale misura è estremamente innovativa e attua, in modo concreto, la cosiddetta *regulation by litigation*. L'Autorità ha altresì ritenuto opportuno disciplinare in modo più puntuale la fase conciliativa. Il ricorso al tentativo di conciliazione, pur non risultando obbligatorio, ha infatti rappresentato un valido strumento per il raggiungimento di efficaci soluzioni transattive.

Nel periodo di riferimento (maggio 2015 – aprile 2016) l'Autorità, ai sensi del Regolamento precedente approvato nel 2008, ha concluso 29 controversie e ne ha avviate 10 nuove. In particolare tra quelle concluse, 3 controversie sono state definite con verbale di conciliazione, 18 con determina direttoriale, 3 con delibera della Commissione per le

infrastrutture e le reti. A ciò si aggiungono 5 istanze di avvio del procedimento controversiale che sono state dichiarate inammissibili per carenza dei requisiti.

I temi di maggior rilievo affrontati nell'ambito delle controversie avviate nel periodo di riferimento dall'Autorità riguardano:

- le condizioni economiche della raccolta da rete mobile verso numerazioni non geografiche (NNG) attestate su rete fissa. In tale ambito sono state chiuse 4 controversie. Le decisioni adottate dall'Autorità in tale contesto assumono particolare rilievo in un mercato non regolamentato, ma suscettibile di condotte anti-competitive da parte degli operatori MNO. Nel merito l'Autorità ha stabilito le condizioni economiche sulla base di criteri trasparenti, fondati sui principi di equità e ragionevolezza. A partire dal 2011, le decisioni adottate in tale ambito hanno prodotto una generale riduzione dei prezzi all'ingrosso (da oltre 20 €cent/min. a una media di 5 €cent/min.) con benefici per gli operatori stessi – grazie all'aumento dei volumi – e per i clienti finali, grazie alla riduzione dei prezzi al dettaglio (cfr. delibera n. 63/14/CIR e delibera n. 131bis/14/CIR).
- il prezzo di terminazione su rete mobile di *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO). Tre controversie, la cui fase istruttoria nazionale si è conclusa nel periodo di riferimento, sono relative alla definizione del prezzo di terminazione applicato da PosteMobile a Fastweb, H3G e Telecom Italia (delibere n. 45/16/CIR, n. 46/16/CIR e n. 47/16/CIR). In particolare l'Autorità ha affrontato il tema dell'equità e la ragionevolezza del valore di terminazione proposto da PosteMobile, superiore a quello regolamentato, per il periodo temporale (a cavallo tra il 2014 e il 2015) in cui la stessa non è stata soggetta ad obblighi regolamentari.

In ordine all'attività sanzionatoria, rileva la prosecuzione e la conclusione dell'istruttoria, con adozione della relativa ordinanza di ingiunzione (delibera n. 225/15/CONS), a carico di Telecom Italia,

³ Cfr. delibera n.352/08/CONS.

per violazione di disposizioni regolamentari gravanti sulla stessa e relative agli obblighi di comunicazione preventiva di cui alla delibera n.731/09/CONS, per le verifiche di replicabilità, da parte dei concorrenti, delle offerte al dettaglio.

A ciò si aggiungono due procedimenti sanzionatori, avviati nei confronti di Telecom Italia, per violazione degli obblighi di cui alle delibere nn. 274/09/CONS, 35/10/CIR e 309/14/CONS. Siffatti procedimenti, conseguenti alle segnalazioni degli operatori concorrenti ed all'attività di monitoraggio, hanno avuto riguardo a ritardi e anomalie rilevati nei processi di *provisioning* ed *assurance* dei servizi di accesso. Relativamente ad entrambe le contestazioni, i cui procedimenti sono stati riuniti per consentirne la trattazione unitaria, la società Telecom Italia ha presentato un programma congiunto di impegni ritenuto non manifestamente inammissibile e che, a termini e per gli effetti della delibera n. 581/15/CONS, è stato sottoposto a *market test* con determina n. 2/16/DSR.

1.2 I servizi "media": analisi, regole e controlli

Nell'ambito della sua attività di tutela del pluralismo (cd. "esterno") nel sistema dell'informazione

e dei media, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177 (TUSMAR), l'Autorità, al fine di verificare che non si costituiscano, nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e nei mercati che lo compongono posizioni dominanti e che non siano superati i limiti anti-concentrativi, ha avviato, a dicembre 2015, il procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia (delibera n. 687/15/CONS). Analogamente, risulta, ancora in corso di svolgimento l'analogo procedimento relativo al mercato dei servizi di media audiovisivi, avviato nel maggio del 2015 (delibera n. 286/15/CONS).

In questo ambito, l'Autorità, nell'espletamento della sua consueta attività annuale, ha altresì concluso, a dicembre 2015, il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del SIC per l'anno 2014 (delibera n. 658/15/CONS).

Dall'analisi condotta è emerso che il valore complessivo del SIC è pari a circa 17 miliardi di euro (cfr. Tabella 1.2.1), registrando una flessione del 2,8% rispetto all'anno precedente. Di seguito si riporta qualche dato utile a capire la dinamica del settore nel periodo di riferimento, mentre si rimanda al Capitolo II per un'analisi più completa dell'intero comparto dei media.

Tabella 1.2.1 - Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche (mln €)

Aree economiche	Ricavi (mln €)		Var. %	Distribuzione %	
	2013	2014		2013	2014
1. Servizi di media audiovisivi e radio anche sul <i>web</i>	8.652	8.435	-2,5	49,1	49,2
2. Editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul <i>web</i>	4.783	4.447	-7,0	27,1	25,9
3. Editoria annuaristica e altra editoria elettronica anche sul <i>web</i>	267	235	-12,0	1,5	1,4
4. Pubblicità <i>online</i>	1.483	1.624	9,5	8,4	9,5
5. Cinema	869	811	-6,7	4,9	4,7
6. Pubblicità esterna	352	364	3,4	2,0	2,1
7. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	442	422	-4,5	2,5	2,5
8. Sponsorizzazioni	789	799	1,3	4,5	4,7
Totale	17.637	17.137	-2,8	100,0	100,0

In particolare, l'area dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (anche su Internet) rappresenta, con il 49,2% (pari a oltre 8 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Seguono l'editoria quotidiana e periodica (e le agenzie di stampa) anche sul *web*, con il 25,9% (oltre 4 miliardi di euro). Il comparto editoriale è completato dai ricavi derivanti da editoria annuaristica e da altra editoria elettronica (anche *online*), che complessivamente raggiungono 235 milioni di euro (1,4% del SIC). I ricavi relativi alla pubblicità *online* ammontano a 1,6 miliardi di euro (9,5% del SIC). Il settore cinematografico, con 811 milioni di euro, rappresenta il 4,7% del totale, mentre la pubblicità esterna, che, nel 2014, incide per il 2,1%

Tabella 1.2.2

Principali soggetti operanti nel SIC (%)

	2013	2014
21st Century Fox	15,0	15,7
– Sky Italia	14,6	15,4
– Fox International Channels Italy	0,4	0,3
Fininvest ^(*)	14,9	14,7
– Mediaset	13,1	13,0
– Arnoldo Mondadori editore	1,8	1,5
RAI Radiotelevisione Italiana	14,1	13,5
Gruppo Editoriale L'Espresso	3,7	3,6
RCS Mediagroup	3,2	3,0
Altri operatori	49,1	49,5
Totale	100,0	100,0

^(*) La quota include anche i ricavi realizzati dalla società controllata Mediamond S.p.A.

sui ricavi complessivi del SIC, vale 364 milioni di euro. Quanto, infine, alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni, le stesse raggiungono complessivamente 1,2 miliardi di euro, pari al 7,2% del totale delle risorse.

Con riferimento alla distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, si rileva come nessuno realizza, nel 2014, ricavi superiori al limite del 20% di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR (cfr. Tabella 1.2.2)⁴. In particolare, nel 2014, il gruppo 21st Century Fox, con una quota del 15,7%, si conferma il primo operatore. Seguono i gruppi Fininvest e RAI, con quote rispettivamente pari al 14,7% e al 13,5%, e, con un'incidenza inferiore sul totale, il Gruppo Editoriale L'Espresso (3,6%) e RCS Mediagroup (3,0%). La rimanente quota del SIC, pari al 49,5%, è riconducibile agli altri operatori, tra cui Google, Seat Pagine Gialle, Cairo Communication, Gruppo 24 Ore, Facebook, Caltagirone Editore, Monrif, Discovery Italia, Edizioni Condè Nast, QVC Italia.

L'Autorità, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del TUSMAR, in occasione di operazioni di concentrazione o intese tra soggetti che operano nel SIC, svolge le opportune verifiche sul rispetto dei limiti anti-concentrativi, in ordine alle autorizzazioni alla fornitura di programmi televisivi o radiofonici e ai ricavi conseguiti nel SIC, previsti dal medesimo articolo ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, secondo le procedure stabilite con Regolamento di cui alla delibera n. 368/14/CONS.

I dati relativi al volume di attività espletato, con riferimento alle attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel SIC, sono riportati nella Tabella 1.2.3.

Tabella 1.2.3 - Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito a operazioni di concentrazione e intese

Verifica del rispetto dei principi ex art. 43 T.U.			
Operazioni sottoposte a verifica	11	Decisioni di non avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art.5 del Regolamento 368/14/CONS assunte con delibera	5
		Decisioni di non avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art.5 del Regolamento 368/14/CONS assunte con determina	6

⁴ Al riguardo, si evidenzia come il divieto di incroci tra stampa e tv di cui all'art. 43, comma 12, del TUSMAR, sia stato prorogato (cfr. decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, cd. "mille proroghe") al 31 dicembre 2016.

Inoltre, anche per l'anno trascorso l'Autorità ha svolto un'attività di verifica d'ufficio (entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, come previsto dal Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS) sul rispetto dei limiti anti-concentrativi in materia di autorizzazioni alla fornitura di programmi televisivi sia per l'ambito nazionale sia per quello locale. Dall'attività effettuata sui dati del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), è emerso che nessun fornitore o gruppo di fornitori di servizi media supera le suddette soglie anti-concentrative.

A riguardo, si evidenzia che, ai fini di una più agevole e completa raccolta delle informazioni utili alle citate verifiche relative in particolare al settore locale, è stata avviata un'attività di aggiornamento della modulistica del ROC e di coinvolgimento dei Co.re.com. anche al fine di facilitare la sensibilizzazione degli operatori locali.

Sempre nell'ambito della garanzia del pluralismo, l'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rilascia le autorizzazioni per i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva. Nel periodo di riferimento sono state rilasciate 8 autorizzazioni al trasferimento di proprietà di società radiotelevisive.

La pianificazione delle frequenze per la televisione digitale

Nel corso dell'ultimo anno, l'attività di pianificazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ha avuto un notevole impulso a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" che ha profondamente modificato l'art. 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (cd. "Destinazione Italia", di seguito Decreto). Con tale intervento il legislatore ha delineato un complessivo riordino della radiodiffusione terrestre in ambito locale.

Tale norma ha stabilito, infatti, che l'Autorità proceda alla pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a

operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre, per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. In particolare, con la delibera n. 402/15/CONS "Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", l'Autorità ha pianificato, nelle aree del territorio nazionale a notevole impatto interferenziale con le nazioni "radioelectricamente" confinanti, le risorse coordinate ed assegnate dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), tenutasi a Ginevra nel 2006.

L'Autorità, inoltre, sempre in attuazione delle competenze ad essa conferite dall'art.6, commi 9-bis e 9-quinquies del Decreto, ha adottato un provvedimento, approvato all'esito di una consultazione pubblica, che definisce: (a) le modalità e le condizioni economiche di cessione della quota di capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete locali assegnatari di diritti d'uso a favore di quei soggetti operanti in ambito locale che procedano al rilascio volontario o coattivo delle frequenze; (b) le condizioni economiche di cessione della relativa capacità trasmissiva da parte dei soggetti – nuovi assegnatari ai sensi del comma 9-ter, ovvero già titolari – di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia, ai fornitori di contenuti in ambito locale che ne facciano richiesta (delibera n. 622/15/CONS).

In particolare, per quanto concerne le condizioni economiche applicabili per la cessione della suddetta capacità trasmissiva delle reti televisive locali, l'Autorità ha ritenuto opportuno stabilire, per ciascuna regione, un limite massimo di prezzo, determinato attraverso l'utilizzo di un modello economico dinamico del tipo *discounted cash flow*. Ciò, al fine di considerare, da un lato, le differenze orografiche territoriali, nonché le differenti distribuzioni della popolazione a livello regionale, che hanno un notevole impatto sui costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture di rete e, dall'altro, consentire una ragionevole remunerazione agli operatori di rete locali, garantendo nel contempo il più ampio accesso ai fornitori di contenuti in ambito locale.

La radiofonia digitale (DAB) e il Regolamento sulle frequenze radio in onde medie

Per quanto attiene alla radiofonia digitale l'Autorità, con la delibera n. 465/15/CONS, ha provveduto innanzitutto ad identificare sull'intero territorio nazionale 39 bacini di servizio per le diffusioni sonore in ambito locale, e ha pianificato le risorse frequenziali in ulteriori bacini (Toscana centrale, Provincia de L'Aquila e Sardegna sud-orientale), integrando ed estendendo la pianificazione già attuata con precedenti provvedimenti⁵.

Al fine di dare concreto impulso all'avvio del mercato della radiofonia digitale, inoltre, l'Autorità ha apportato significative modifiche ed integrazioni al previgente regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (delibera n. 35/16/CONS). In particolare, tale intervento si è reso necessario per



Figura 1.2.1 - Bacini pianificati per le risorse relative al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale con tecnologia DAB+ (aprile 2016)

risolvere talune criticità emerse in sede di pianificazione delle risorse frequenziali nonché nella fase di assegnazione dei relativi diritti d'uso.

Da ultimo, sono stati pianificati ulteriori 8 bacini territoriali (delibera n. 124/16/CONS). Conseguentemente, ad aprile 2016, come raffigurati in verde nella Figura 1.2.1, il totale dei bacini del territorio nazionale, dove sono state pianificate le risorse per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale con tecnologia DAB+, risulta pari a 16.

L'Autorità ha infine adottato il Regolamento che definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell'articolo 24-bis del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (delibera n. 3/16/CONS).

Ricognizione sulle codifiche dei decoder e revisione delibera n. 216/00/CONS

Nel corso dell'anno, all'Autorità è stato attribuito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, all'articolo 3, comma 1, il compito di individuare, con apposito regolamento, le codifiche⁶ tecnologicamente superate per le quali non sussistono, sul territorio nazionale, né obblighi (per le imprese produttrici) di implementazione all'interno degli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi terrestri con standard DVB-T2, né obblighi per la distribuzione al dettaglio di tali apparati.

L'Autorità, pertanto, ha avviato il procedimento di analisi finalizzato sia a svolgere una ricognizione dello stato di penetrazione e di diffusione degli standard di codifica attualmente in uso, sia a valutare l'eventuale stato di obsolescenza degli stessi (delibera n. 686/15/CONS).

Per quanto riguarda la televisione digitale, si sottolinea che gli standard per tali sistemi di compressione sono stati definiti, nel corso del tempo, dagli organismi di standardizzazione ISO/IEC e ITU-T e hanno ottenuto un consenso praticamente

⁵ Cfr. delibere nn. 180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/14/CONS.

⁶ Con il termine "codifiche" la legge in questione intende riferirsi ai cosiddetti sistemi di compressione o codificatori di sorgente, ossia ai sistemi che sono in grado di comprimere l'informazione originaria di un segnale televisivo digitale (in qualunque formato: *standard definition*, *high definition* o *ultra high-definition*) al fine di ridurre la banda trasmissiva occupata.

universale per la loro utilizzazione nel settore. Negli ultimi venti anni ISO/IEC e ITU-T hanno sviluppato congiuntamente la famiglia di standard MPEG (*Moving Picture Experts Group*) che comprende i c.d. MPEG-2, MPEG-4 e il recente HEVC.

Al fine di considerare il nuovo standard per la televisione digitale terrestre DVB-T2, l'Autorità ha completato l'aggiornamento di quanto già previsto nella delibera n. 216/00/CONS, con particolare riferimento alle specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale (delibera n. 685/15/CONS). Il provvedimento, alla fine del 2015, è stato notificato alla Commissione europea – in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva n. 98/34/CE – che ha formulato un parere positivo.

Pareri sui trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive ai sensi dell'art. 14-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 14-ter, commi 5 e 6, disciplina la procedura di trasferimento dei diritti individuali d'uso delle radiofrequenze, che sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Autorità.

Come noto, l'Autorità esplica un'attività di verifica sul trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, affinché non si manifesti un'alterazione della concorrenza e non si contrastino i vincoli di pianificazione previsti dalle relative delibere. Tale lavoro risulta propedeutico al rilascio di un parere al Ministero dello sviluppo economico.

I dati sui pareri relativi ai trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive rilasciati dall'Autorità, nel periodo di riferimento sono riportati nella Tabella 1.2.4.

Tabella 1.2.4 - Trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive

Trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive ai sensi dell'art. 14-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche	
Pareri conclusi	57
In attesa del parere Agcm	15

Rilascio di titoli abilitativi per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici

Nell'ambito delle competenze inerenti al rilascio dei titoli abilitativi in favore delle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite, nonché al rilascio di autorizzazioni per le prestazioni di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, l'Autorità ha svolto le attività riportate sinteticamente nella Tabella 1.2.5.

Tabella 1.2.5 - Titoli abilitativi per l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi

Programmi e soggetti autorizzati alla diffusione via satellite	54
Ritrasmissione in <i>simulcast</i> delle prestazioni di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su satellite	3
Ritrasmissione in <i>simulcast</i> delle prestazioni di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica	6
Servizi di media audiovisivi a richiesta	4

1.3 Tutela e garanzia dei diritti nel sistema digitale

La consueta attività svolta dall'Autorità per la tutela di diritti individuali e collettivi nel sistema dei media – tutela di utenti e minori, diritto d'autore, comunicazione politica e commerciale – quest'anno, si è arricchita di un lavoro di analisi e di valutazione del mercato della produzione audiovisiva, volto a far emergere aspetti specifici del mercato, ad oggi non esplorati, ed i relativi elementi di criticità. Questo ha favorito la possibilità, per l'Autorità, di effettuare circostanziate segnalazioni al Governo per gli opportuni interventi legislativi finalizzati all'evoluzione del settore, in linea con le tendenze comunitarie.

Evoluzione del settore audiovisivo

Nel periodo di riferimento, l'attività dell'Autorità in materia di quote europee è stata caratterizzata, oltre che dalla consueta attività di monitoraggio e ve-

rifica dei relativi obblighi di programmazione e investimento, anche da un processo di ricognizione delle condizioni strutturali del mercato della produzione audiovisiva, avviato a gennaio e conclusosi ad ottobre 2015 (delibera n. 582/15/CONS).

L'indagine conoscitiva ha avuto il pregio di mettere in luce elementi di specificità del contesto nazionale, evidenziandone, contemporaneamente, le criticità, alla luce delle quali sono stati valutati i possibili interventi: i) la frammentazione del mercato delle imprese di produzione fa nascere l'esigenza di un consolidamento del mercato stesso, anche al fine di rafforzare la competitività a livello internazionale; ii) l'attuale sistema di obblighi di investimento necessita di un giusto bilanciamento dei diversi interessi anche attraverso l'introduzione di criteri di valutazione più flessibili; iii) l'articolato e complesso sistema di sottogruppi postula una semplificazione del vigente quadro normativo e regolamentare; iv) la nozione di produttore indipendente e il sistema di negoziazione e gestione dei diritti di sfruttamento delle opere prodotte, necessitano di un intervento di revisione; v) il rapporto tra soggetti tradizionali (fornitori di servizi di media audiovisivi e produttori) e i c.d. "over the top", richiede misure volte a ridurre lo squilibrio competitivo tra i soggetti operanti sul medesimo mercato.

Sulla scorta delle evidenze emerse dall'indagine, nell'esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha formulato alcune osservazioni e proposte al Governo in vista di una revisione della vigente disciplina in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee e di produttori indipendenti, recata dall'articolo 44 del Testo unico. La segnalazione si innesta nell'ambito del processo di revisione in atto non solo a livello comunitario – ad esempio revisione della direttiva SMAV (Servizi media audiovisivi) – ma anche a livello nazionale con il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante "Disciplina del Cinema, dell'Audiovisivo e dello Spettacolo", approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2016.

Con specifico riferimento ai processi di revisione normativa avviati dalla Commissione europea nei settori di competenza dell'Autorità, risulta di particolare interesse il processo in corso di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

(2010/13/UE) e sul ruolo svolto dalla piattaforma in materia di audiovisivo che riunisce i regolatori nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea (*European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA*), cui l'Autorità partecipa attivamente.

L'Autorità ha presieduto i lavori del gruppo istituito nel 2014 sul tema dell'indipendenza delle Autorità di regolazione dell'audiovisivo, e ha partecipato attivamente alle attività di altri due gruppi dedicati all'evoluzione del *framework* regolatorio dell'audiovisivo nell'era della convergenza, rispettivamente, in materia di giurisdizione territoriale e materiale e di protezione dei minori.

Le attività del gruppo di lavoro dedicato all'indipendenza delle Autorità di regolazione hanno portato alla redazione del "Report on the independence of National Regulatory Authorities", approvato dall'assemblea plenaria dell'ERGA. I lavori degli altri due gruppi, invece, hanno comportato la realizzazione di un Report contenente indirizzi per la Commissione europea su temi relativi alla definizione di servizio di media audiovisivo (criteri in tema di "tv like", di "obiettivo principale di un servizio", di responsabilità editoriale, di piattaforme audiovisive/intermediari), e del "Report on the Protection of Minors in a Converged Environment" relativo al tema dei minori, che individua gli elementi necessari per costruire un adeguato sistema di protezione per i minori nei media nell'era della convergenza.

Servizio pubblico radiotelevisivo

Nel 2015, l'atteso processo di riordino del comparto mediale pubblico ha vissuto un'accelerazione importante che ha prodotto la nuova normativa sul canone televisivo, approvata con la legge di stabilità 2016, e la legge di riforma della *governance* della Rai. Il percorso avviato è destinato a protrarsi a lungo, almeno per tutto l'anno in corso, poiché in base alla legge di riforma ed in conformità alle migliori pratiche di altri Paesi europei, il nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico è subordinato ad una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo; solo successivamente, entro sei mesi dall'affidamento della concessione, potrà poi essere definito il nuovo contratto di servizio.

L'Autorità guarda con attenzione al riassetto in atto e alla transizione da *broadcaster a media company*

dell'operatore pubblico; i mutamenti intervenuti nel sistema dei media e nel mercato richiedono, infatti, un cambio di paradigma nell'assetto e nella gestione del servizio pubblico.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli obblighi di servizio pubblico, condotta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 177/05 TUSMAR, è stato accertato che la Rai ha provveduto ad adempiere a quanto disposto dall'Autorità con la delibera n. 128/15/CONS dell'11 marzo 2015, in merito al procedimento avviato per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo (ex art. 22 del Contratto di servizio 2010-2012), a seguito di un contenzioso intervenuto con la società Sky per la mancata messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico sulla piattaforma satellitare.

In allegato alla Relazione annuale sono riportate le tabelle contenenti gli indicatori quantitativi inerenti agli obblighi di servizio pubblico per le fasce protette e per l'offerta per generi sulle tre reti generaliste ex art. 9 del contratto di servizio (Cfr. Tabelle da A1 a A6 dell'Appendice che riportano dati AGCOM - Fonte Geca Italia s.r.l.).

Il diritto d'autore

L'azione dell'Autorità in materia di diritto d'autore ha lo scopo di contribuire alla tutela della pro-

prietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica sia reprimendo i fenomeni di pirateria, sia stimolando la diffusione di una cultura della legalità fra gli utenti della rete. In coerenza con queste finalità, i provvedimenti emanati hanno mirato a colpire soprattutto i casi di violazione più grave e reiterata, nell'ambito di un approccio ispirato comunque ai criteri garantisti di gradualità, proporzionalità e adeguatezza dell'intervento.

A due anni dall'entrata in vigore del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" sono pervenute 493 istanze valide (209 nel periodo aprile 2014 - aprile 2015 e 284 nel periodo maggio 2015 - aprile 2016, con un incremento di circa il 36%), pari, in media, a circa 21 istanze mensili. Tutti gli atti relativi agli interventi dell'Autorità sono visionabili sul sito Internet www.ddaonline.it. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento, l'Italia per il terzo anno consecutivo è stata esclusa dalla c.d. "watch list" dei paesi meno virtuosi sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pubblicata nello specifico rapporto del Dipartimento per il commercio estero degli Stati Uniti d'America.

La Figura 1.3.1, che riporta il numero di istanze per mese e per tipo di rito, relativa ai primi due anni di attività, illustra quanto negli ultimi 12 mesi il vo-




Figura 1.3.1 - Numero di istanze per mese e per tipo di rito (aprile 2014-marzo 2016)

lume delle istanze abbia subito un incremento; è interessante notare la discrepanza numerica fra quelle trattate con rito “abbreviato” e quelle a rito “ordinario”. È da rilevare come il decremento delle istanze trattate con rito “ordinario” costituisce ragionevolmente un primo *feedback* positivo dell’efficacia del Regolamento insieme ai casi di adeguamento spontaneo. L’utente-tipo del *web* è probabilmente più responsabilizzato oggi rispetto al passato sulle problematiche relative alla proprietà intellettuale su Internet.

La figura seguente (Figura 1.3.2), invece, consente di avere informazioni utili relativamente alle tipologie di opere oggetto di procedimento, distinte per classe di rito. Quelle che, in valore assoluto, presentano un maggior numero di istanze sono le opere audiovisive per le quali è stato preferito il rito abbreviato rispetto a quello ordinario. A seguire, si collocano le opere sonore.

L’Autorità, da quando il Regolamento è entrato in vigore, ha effettuato un’attività di monitoraggio volta a valutare il grado di efficacia della misura proposta. A questo riguardo si segnala che il numero di adeguamenti spontanei (123 negli ultimi due anni, pari al 37% del totale dei procedimenti avviati), rappresenta il segno più chiaro dell’efficacia del regolamento e di una sensibilità sempre ampia degli utenti del web nei confronti della tutela della legalità.

Ulteriore dato di rilievo è rappresentato dagli ordini di disabilitazione dell’accesso (167 casi, pari

al 50% del totale dei procedimenti avviati), mediante blocco del *Domain Name System* (DNS), rivolto ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano. I siti oggetto di ordine di blocco del DNS ospitano principalmente film, serie tv e musica (italiana e straniera): a questi procedimenti è stato attribuito un carattere di urgenza tenuto conto dell’estensione della violazione – che coinvolge migliaia di opere – e dalla necessità di arginare in tempi rapidi il danno economico della pirateria su opere diffuse di recente sui mercati di riferimento. A queste si aggiungono le partite di calcio del Campionato di serie A e di altre competizioni calcistiche, che hanno interessato il 14% circa degli ordini di disabilitazione dell’Autorità.

La natura stessa delle opere oggetto di violazione, trattate con riti abbreviati, palesa un tipo di violazione che non riguarda la libertà di espressione o l’errore accidentale di qualche singolo utente: sono tutti casi in cui da parte dei trasgressori vi è una chiara intenzione di speculazione per motivi meramente economici, avvalendosi anche, nel 46,5% dei casi di disabilitazione dell’accesso, di società specializzate nella fornitura di servizi di anonimato in rete e di sistemi di mascheramento dei dati dell’utente.

La Tabella 1.3.1 illustra, invece, sinteticamente le attività svolte nel periodo di riferimento dall’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore.




Figura 1.3.2 - Tipologie di opere oggetto di procedimento per rito (valori assoluti aprile 2014 - aprile 2016)

Tabella 1.3.1 - Principali statistiche sulle attività del diritto d'autore

Istanze pervenute per tipologia di opera	Numero RA2015	Numero RA2016
audiovisiva	86	136
editoriale	24	62
fotografica	49	19
letteraria	8	14
software	6	2
sonora	30	50
video-ludica	2	5
Istanze archiviate in via amministrativa prima dell'avvio del procedimento	40	45
Istanze in fase pre-istruttoria	4	-
Procedimenti avviati	134	197
di cui con rito ordinario	76	62
di cui con rito abbreviato	58	135
Procedimenti archiviati per ritiro dell'istanza	2	5
Procedimenti archiviati in via amministrativa per adeguamento spontaneo	70	53
Procedimenti conclusi con archiviazione da parte della CSP	12	16
Procedimenti conclusi con ordini di disabilitazione dell'accesso	46	121
Diffida	-	1

I diritti sportivi

Relativamente alle attività previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 (c.d. Decreto Melandri), l'Autorità ha approvato le Linee-guida sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per la Lega Italiana Calcio Professionisti (delibera n. 464/15/CONS). Sono state approvate anche le Linee-guida per la Lega Società di Pallacanestro Serie A, successivamente integrate dai diritti internazionali (delibera n. 83/15/CONS).

L'Autorità, inoltre, nel corso del 2015 ha proseguito con l'ordinaria attività ispettiva e sanzionatoria presso gli impianti ove si svolgono le competizioni sportive per verificare il rispetto della normativa di settore in materia di corretto esercizio del diritto di cronaca radiofonica/televisiva e dei diritti audiovisivi da parte delle emittenti radiotelevisive ed accertare eventuali violazioni del diritto di cronaca commesse dalle società organizzatrici o dai gestori delle competizioni (ad es. il diniego di accesso negli spazi idonei all'esercizio del diritto di cronaca agli operatori di comunicazione).

La tutela dei diritti individuali: minori e utenti

L'Autorità ha svolto un intenso lavoro di vigilanza in materia di tutela dei diritti dei minori che ha riguardato sia la registrazione ed il monitoraggio dell'emissione televisiva delle principali emittenti appartenenti a gruppi editoriali pubblici e privati, sia l'analisi del contenuto dei testi televisivi segnalati o, comunque, ritenuti meritevoli di approfondimento, attraverso rigorosi criteri metodologici suffragati da specifici studi e ricerche.

Nell'ambito del monitoraggio diffuso e continuativo delle trasmissioni in onda nell'intera giornata televisiva, l'Autorità ha incentrato l'attenzione su programmi e tematiche specifiche, riconducibili a diversi generi televisivi, anche in base alla contingenza dell'attualità o al risalto mediatico di particolari contenuti trasmessi sui canali nazionali. All'esito di tali attività, nei casi di sospetta violazione delle norme, l'Autorità ha avviato i relativi procedimenti sanzionatori. La Figura 1.3.3 illustra, da un lato, la distribuzione delle tipologie di provvedimento adottate e, dall'altro




Figura 1.3.3 - Tipologie di provvedimenti adottati (a sinistra) ed emittenti coinvolte nei provvedimenti (a destra)

lato, quella delle emittenti coinvolte nei relativi provvedimenti.

L'evoluzione dell'attività di vigilanza segue un *trend* caratterizzato da un diffuso rallentamento dell'attività procedimentale, grazie all'efficacia dell'azione regolatoria dell'Autorità che ha chiarito sia i criteri di classificazione dei programmi gravemente nocivi, sia le caratteristiche tecniche dei sistemi di filtraggio e di controllo parentale.

Attraverso mirati incontri di formazione ed un costante lavoro di coordinamento, l'Autorità ha condiviso il modello e i criteri di analisi del contenuto dei testi televisivi con i Co.re.com allo scopo di armonizzare l'attività di vigilanza e di monitoraggio, in ambito locale, all'esperienza maturata negli anni dall'Autorità in materia di tutela dei minori. Ciò ha comportato l'apertura di procedimenti in capo all'emittenza locale i cui esiti sono stati vagliati e oggetto di provvedimenti da parte dell'Autorità (cfr. Tabelle A7 e A8 dell'Appendice).

In coerenza con gli orientamenti emersi dal Libro Bianco Media e Minori, è da evidenziare che i Co.re.com. hanno svolto una intensa attività sul territorio di sensibilizzazione dei cittadini, anche di minore età, volta alla alfabetizzazione mediatica.

Infine, alla luce dei positivi risultati conseguiti dai precedenti lavori di ricerca, l'Autorità ha avviato le attività di aggiornamento del Libro Bianco Media e Minori in collaborazione con il CENSIS anche al fine di approfondire l'analisi relativa al consumo e alla fruizione dei media digitali da parte dei soggetti

minori, e alle conseguenti necessità di intervento normativo e regolamentare.

L'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet, istituito nel 2014, ha avviato un'attività di collaborazione con il mondo accademico e con le associazioni dei consumatori. Nell'ambito del Tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori, attivo presso l'Autorità, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro destinato a favorire l'interazione con il mondo dell'associazionismo per l'individuazione di azioni concrete a tutela dei diritti fondamentali della persona su Internet.

Comunicazione politica

L'Autorità, applicando il nuovo orientamento giurisprudenziale scaturito da due sentenze del Consiglio di Stato (n. 6066 e n. 6067 del 10 dicembre 2014), ha concluso, con l'archiviazione, quattro procedimenti relativi alla verifica del grado di pluralismo nei notiziari nazionali e regionali, relativamente al periodo non elettorale. Tali procedimenti hanno considerato non solo il dato quantitativo, ma anche l'agenda politica e il dettaglio degli argomenti trattati, con riferimento al complesso dell'offerta informativa.

Per quanto riguarda la *par condicio* elettorale si evidenzia che la disciplina adottata per tutti i referendum in ambito locale (delibera n. 89/14/CONS) – fatta eccezione per quelli costituzionalmente previsti – è stata applicata anche ai sei referendum consultivi, propositivi ed abrogativi di pertinenza locale

occorsi nel periodo considerato, senza dar luogo ad ulteriori regolamenti.

Nel corso del 2015, si sono svolte in un'unica data (31 maggio 2015) le consultazioni per le elezioni in sette Regioni: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia (delibera n. 166/15/CONS) e per le elezioni di 1.066 comuni, incluso il turno straordinario elettorale per i comuni in Trentino Alto Adige (15 novembre 2015) e in Sicilia (29 novembre 2015) (delibera n. 165/15/CONS). Durante tali campagne elettorali, l'Autorità – che ha approntato un'apposita Unità dedicata alla *par condicio* – ha adottato provvedimenti che hanno riguardato principalmente fattispecie di comunicazione istituzionale e parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione.

In occasione del *referendum* popolare indetto per il 17 aprile 2016, avente ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate, è stato emanato lo specifico regolamento (delibera n. 73/16/CONS) ed è stato adottato un provvedimento di richiamo per il rispetto dei principi in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi.

La Tabella 1.3.2 mostra il complesso delle attività espletate dall'Autorità, nell'ultimo anno, in materia di *par condicio* e la Figura 1.3.4, riporta in dettaglio l'attività svolta per tipo di provvedimento.

Tabella 1.3.2 - Procedimenti in materia di *par condicio* per tipo di comunicazione

Informazione nazionale - Regionali 2015	26
Informazione nazionale - Referendum 2016	1
Informazione locale - Amministrative 2015	6
Comunicazione istituzionale	21
Sondaggi	1

Comunicazione commerciale televisiva e radiofonica

In materia di comunicazione commerciale audiovisiva, la vigilanza ed il monitoraggio della programmazione televisiva e radiofonica ha dato seguito ad un'attività sanzionatoria, di cui alle tabelle allegate in Appendice (Cfr. Tabella A9), che è risultata più efficace non solo grazie all'entrata in vigore del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni (delibera n. 410/14/CONS e successive modifiche e integrazioni), ma anche a seguito dell'adozione delle "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (delibera n. 265/15/CONS).

Pubblicità istituzionale

L'art. 41 del Testo unico prevede l'obbligo per gli enti pubblici di destinare una percentuale delle somme complessivamente spese per fini di pubblicità istituzionale a favore dell'emittenza privata radiote-




Figura 1.3.4 - Procedimenti in materia di *par condicio* per tipo di provvedimento

levisiva locale (15%) e dei giornali quotidiani e periodici (50%), nonché di comunicare annualmente la destinazione delle somme a tal fine spese all'Autorità.

Nel periodo di riferimento, a seguito dell'espletamento di un monitoraggio a campione nei confronti delle Regioni, riferito agli esercizi finanziari dal 2010 al 2013, sono stati istruiti e conclusi 17 procedimenti – avviati tra i mesi di dicembre 2014 e aprile 2015 – per violazione delle quote di cui all'articolo 41, comma 1 del TUSMAR o per l'omesso invio delle comunicazioni contenenti i dati in questione. A tale riguardo, si segnala la costante e proficua interlocuzione avviata con gli enti pubblici interessati, al fine di chiarire e rendere più agevole l'applicazione della norma sulle cui modalità applicative l'Autorità si riserva di intervenire (cfr. Tabella A10 dell'Appendice).

Gli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione e la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi

L'attività di vigilanza dell'Autorità ha interessato sia la *governance* dei soggetti realizzatori delle indagini, sia le metodologie da essi adottate. Al fine di individuare un'organizzazione in grado di assicurare la partecipazione di tutte le componenti del settore radiofonico, ivi comprese quelle del mercato pubblicitario, sono proseguiti nell'anno di riferimento i lavori del tavolo tecnico appositamente costituito con la delibera n. 320/11/CSP. Sono proseguite, peraltro, le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in capo a tutti i soggetti realizzatori delle indagini, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera n. 130/06/CSP.

Per quanto riguarda l'ascolto televisivo, a seguito della vicenda che ha interessato nel mese di ottobre 2015 parte delle famiglie del *panel* Auditel (vicenda che ha determinato il venir meno del vincolo di riservatezza dei nominativi), l'Autorità ha emanato un provvedimento con alcune specifiche prescrizioni nei confronti della società, finalizzate a soddisfare esigenze di trasparenza nel processo di sostituzione integrale del campione (delibera n. 192/15/CSP). Lo stato di avanzamento del rinnovo del *panel*, ad oggi, non ha evidenziato alcuna criticità.

Tenuto conto della continua evoluzione tecnologica e delle diverse modalità di fruizione dei me-

dia, l'Autorità sta valutando l'avvio un'indagine conoscitiva riguardante i sistemi di rilevazione.

Relativamente alla pubblicazione e alla diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità ha proceduto alla verifica della completezza e correttezza delle note informative pubblicate sulle diverse testate e dei documenti trasmessi dagli istituti di ricerca realizzatori dei sondaggi. Sul sito istituzionale dell'Autorità, previo riscontro della loro conformità, sono stati pubblicati 419 documenti. La verifica della corretta pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è stata anche oggetto di un'attività sperimentale di monitoraggio a campione – in alcuni periodi selezionati dell'anno – dei *Co.re.com.*. A seguito di questa attività, i mezzi di comunicazione di massa hanno proceduto ad adeguarsi spontaneamente alla normativa vigente, su invito dei suddetti Comitati. Solo in un caso l'Autorità ha dovuto procedere ad irrogare un ordine (delibera n. 337/15/CONS) la cui inottemperanza è stata sanzionata con un'ordinanza ingiunzione emanata ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

Obblighi di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti

Con riferimento alle quote di programmazione e di investimento in opere europee e di produttori indipendenti, previste dall'articolo 44 del TUSMAR, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha avviato l'attività di verifica dei dati comunicati dai soggetti obbligati per l'anno 2014. Le risultanze di tali attività sono illustrate nelle figure seguenti, che offrono, anche grazie all'utilizzo di una nuova metodologia di raccolta dati, un più ricco *set* di informazioni e un più ampio spettro di analisi.

I dati raccolti sono la risultante delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati e sono tutt'ora oggetto di verifica da parte dell'Autorità.

Per quanto riguarda gli obblighi di programmazione di opere europee, di cui all'articolo 44, comma 2, del TUSMAR, si registra un sostanziale e generalizzato rispetto dell'obbligo in oggetto, con risultati che tendenzialmente si attestano al di sopra della soglia minima stabilita *ex lege*. La Figura 1.3.5 riporta le quote di programmazione di opere europee, così come comunicate dai nove principali *broadcaster* nazionali.




Figura 1.3.5 - Quote di programmazione di opere europee per operatore (anno 2014)

Il valore medio della programmazione di opere europee si attesta intorno al 61%, risultando dunque superiore di circa 11 punti il limite minimo, pari al 50% delle ore di programmazione complessive. Se si analizzano le quote dei singoli, si registra un intervallo di riferimento che va da un estremo inferiore, pari al 52%, riconducibile a Discovery e a Viacom-MTV, ad uno superiore, pari all'80%, riferibile a La7. Per quanto riguarda, il dato sulle opere europee recenti, il valore medio si attesta

torno al 39%, con valori estremi rispettivamente pari al 27% di Discovery e al 67% de La7, in linea con il limite minimo pari al 10% delle ore di programmazione.

Anche rispetto al limite del 20% per singolo canale, secondo quanto comunicato dai soggetti obbligati, si registra un sostanziale allineamento rispetto della soglia stabilita dalla delibera n. 66/09/CONS. La Figura 1.3.6 riporta i dati relativi alla programmazione di opere europee e di opere




Figura 1.3.6 - Quote di programmazione di opere europee per singolo canale (anno 2014)

europee recenti nei principali palinsesti, così come dichiarati. L'intervallo di riferimento evidenzia un dato medio pari al 61%, con un valore minimo pari al 32% riconducibile a Cielo e un valore massimo pari all'92% riferito a Rai 1. Dall'analisi dei dati riportati in figura emerge come siano i canali "classicamente" generalisti a privilegiare la trasmissione di opere europee. Con riferimento, invece, alle opere europee recenti, il dato medio, si attesta introno al 46%, con un estremo superiore del 79% di Canale 5 e uno inferiore del 18% di Cielo.

Per quanto riguarda gli obblighi di investimento in produzione di opere europee di produttori indipendenti previste dal comma 3 dell'art. 44 del TUSMAR, nel 2014 il valore complessivo degli investimenti dichiarati dalle 10 maggiori emittenti assoggettate in termini di ascolti risulta esser pari a 679 milioni di euro. Gli investimenti si sono orientati prevalentemente verso tre generi di opere: la *fiction*, cui è stato destinato il 32% del totale, l'intrattenimento con il 31% ed il cinema, con il 24%. Decisamente inferiori sono stati gli investimenti nei generi dell'animazione e dei documentari, che registrano, rispettivamente, il 3% ed il 2% del totale. Altri generi hanno raccolto l'8% del totale (Cfr. Figura 1.3.7).

Con riferimento alle tipologie di investimento, si sottolinea come le emittenti ricorrano a tutte le modalità previste ai sensi dell'art. 44. Nel dettaglio le Figure 1.3.8 e 1.3.9, che rappresentano sia la distribuzione percentuale delle tipologie di investi-




Figura 1.3.7 - Quote di investimento per genere di opere (anno 2014)




Figura 1.3.8 - Distribuzione delle tipologie di investimento (anno 2014)




Figura 1.3.9 - Utilizzo delle modalità di investimento per tipologia di opere (anno 2014)

mento, sia l'utilizzo delle modalità di investimento per tipologia di opere, mostrano come gli investimenti mediante produzione rappresentano il 40% del totale: questa modalità è particolarmente usata per i prodotti di intrattenimento e per i documentari. L'acquisto costituisce il 27% del totale, e viene impiegato soprattutto per quanto riguarda opere di *fiction* e film, nonché per l'animazione e, in misura minore, per i documentari. Il pre-acquisto, tipico dell'investimento in prodotti cinematografici, costituisce il 19% del totale, mentre la coproduzione, utilizzata principalmente per le opere di *fiction* e animazione (ma a cui si ricorre ancora poco per le opere cinematografiche), si attesta al 14%.

1.4 La regolamentazione e la vigilanza nel settore postale

Il settore dei servizi postali è un ambito in cui l'intervento regolamentare si accompagna ad una serie di cambiamenti normativi e di mercato che richiedono un'impostazione specifica; considerata la sua recente apertura, risulta ancora necessario un orientamento fortemente incentrato sulla promozione della concorrenza e sulla tutela degli utenti finali, in attesa che il percorso regolatorio intrapreso possa esplicare completamente i propri effetti.

Le previsioni della Legge di stabilità 2015 e gli interventi dell'Autorità

In un contesto di crescente contrazione dei volumi postali e di conseguente aumento dei costi di fornitura del servizio universale postale, la legge di stabilità 2015, nel quadro del contenimento complessivo della spesa pubblica, ha modificato il quadro normativo ad esso relativo. Al fine di adeguare i livelli di servizio allo specifico contesto tecnico, economico e sociale di riferimento ed assicurare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale per i prossimi anni, il Legislatore è intervenuto riducendo il valore massimo dell'onere riconosciuto a Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche P.I.) a partire dall'anno 2015⁷.

Sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità, l'Autorità, nel corso del 2015 ha adottato due importanti provvedimenti: uno sulle nuove modalità di recapito degli invii postali a giorni alterni (delibera n. 395/15/CONS), l'altro sulle tariffe e gli *standard* di qualità del servizio postale universale di corrispondenza (delibera n. 395/15/CONS).

Le due decisioni sono volte a ridurre (con riferimento alle modalità di recapito) o coprire (con riferimento al prezzo dei servizi) i costi del servizio universale, in modo coerente con i mutati bisogni dei cittadini e dei consumatori; nel contempo consentono maggiore flessibilità nel modulare offerte alla clientela, per testare nuove formule che diano risposta alla minore domanda di servizi tradizionali

di corrispondenza e possano invertire la tendenza di forte calo nei volumi.

In particolare, con la delibera relativa alla modalità di recapito a giorni alterni, l'Autorità ha definito i criteri che devono essere rispettati per individuare i Comuni interessati dalla misura, in virtù delle particolari circostanze, anche di natura geografica, che caratterizzano l'ambito del recapito postale sul territorio italiano.

L'attuazione del recapito a giorni alterni (secondo lo schema bisettimanale, lunedì-mercoledì-venerdì-martedì-giovedì) avverrà in tre fasi successive avviate rispettivamente a partire dal 1° ottobre 2015, dal 1° aprile 2016 e non prima del mese di febbraio 2017. La prima fase ha coinvolto una ristretta fascia di popolazione (pari allo 0,6% della popolazione nazionale) fino al massimo del 25% nella fase conclusiva.

Dopo la prima fase, nel caso in cui si verificano criticità, l'Autorità ha il potere di intervenire inibendo l'ulteriore prosecuzione del recapito a giorni alterni o stabilendo particolari condizioni volte a salvaguardare la regolarità del servizio o la realizzazione degli obiettivi previsti di contenimento dei costi.

Nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione della delibera n. 395/15/CONS, è emersa l'incidenza del modello di recapito a giorni alterni sulla distribuzione in abbonamento dei prodotti editoriali (quotidiani e periodici), in particolare per le imprese che, a livello nazionale e locale, utilizzano il servizio postale come principale canale di diffusione. Per tale categoria di utenti l'Autorità ha ritenuto che la modalità di recapito a giorni alterni non fosse idonea ad assicurare un'adeguata fruizione del servizio, potendo precludere l'accesso all'informazione contenuta nelle predette testate. Quest'ultima richiede, infatti, di essere diffusa con immediatezza, al fine di assicurare l'attualità delle notizie e preservare, conseguentemente, il valore economico del prodotto editoriale.

Pertanto, in virtù del principio di proporzionalità dell'intervento regolamentare, l'Autorità ha richiesto a Poste Italiane di formulare un'apposita

⁷ Il Contratto di Programma 2016-2019 ha posposto al 2016 la data a partire dalla quale sarà valido il limite massimo di 262,4 milioni di euro.